

COMUNE DI MONTAZZOLI

Provincia di Chieti

C.A.P. 66030 – MONTAZZOLI (CH) Piazza Citta' dell'Aquila, n.1 – Tel. 0872 947126 – Fax 0872 947131 – Partita IVA e Codice fiscale: 00254260698
e-mail: comune.montazzoli@gmail.com pec: montazzoli@raccomandata.eu

Prot. n. 316

Addi, 18.01.2023

ORDINANZA N° 01/2023

OGGETTO:	ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER SOSPENSIONE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO CAUSA INTERRUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PER IL GIORNO VENERDI' 20 GENNAIO 2023 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 16.00
-----------------	---

IL SINDACO

PREMESSO che la società Enel spa, unità territoriale Pescara – Chieti, ha comunicato con nota, assunta al prot. n. 297 del 17 gennaio 2023, l'interruzione della fornitura di energia elettrica in data 20 gennaio 2023 dalle ore 08:00 alle ore 16:00;

CONSIDERATO che l'interruzione dell'erogazione del servizio di energia elettrica comporta l'impossibilità di far funzionare l'impianto di riscaldamento, di acqua calda e di ausili didattici elettrici della struttura scolastica;

CONSIDERATA la particolare urgenza di disporre la sospensione delle attività didattiche scolastiche nella scuola di ogni ordine e grado per l'intera giornata del 20 gennaio 2023;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere all'adozione di apposita ordinanza contingibile ed urgente al fine di tutelare la salute degli utilizzatori della struttura sopra indicata;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D. Lgs.vo 18.06.2000, n. 267;

ORDINA

- per le motivazioni sopra citate la sospensione delle attività didattiche nella scuola di ogni ordine e grado del territorio comunale nella giornata del 20.01.2023;

DISPONE

la trasmissione di copia della presente:

- al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "P. Borrelli" di Tornareccio PEC:chic817005@pec.istruzione.it,
- alla Prefettura di Chieti - PEC:protocollo.prefch@pec.interno.it ,
- ai Carabinieri di Castiglione M.M - PEC: tch30930@pec.carabinieri.it,
- ai soggetti gestori dei servizi scolastici (servizio trasporto scolastico e mensa scolastica dell'infanzia).

A norma dell'art. 3, C. 4 della L. 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che avverso la presente Ordinanza in applicazione della legge 6.12.1971, n. 1034, chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione al T.A.R.Abruzzo ed in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi degli artt. 8 e ss. Del D.P.R. N°1199/71.

In relazione al disposto dell'art. 37, C. 3 del D. Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, approvato con D.P.R. 495/1992



IL SINDACO

(Geom. Felice Novello)